

FRANCESCO GHILARDI

FRANCESCO GHILARDI
TEL. 0422 881416
31027 SPRESIANO (TV)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 tabella all. B
al DPR 642/72

Repertorio n. 48721

Raccolta n. 5685

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno sette del mese di
dicembre

7 dicembre 2004

In Spresiano, alla Piazza Luciano Rigo n. 41

Innanzi a me Dottor FRANCESCA GHILARDI, Notaio in
Spresiano, iscritto al Collegio Notarile di Treviso

si sono costituiti:

CARRA CARLO GIUSEPPE, insegnante, nato a Padova (PD)
il 14 maggio 1962, con domicilio in Breda di Piave
(TV), Via Chiesetta N. 8, Codice Fiscale CRR CLG
62E14 G224 W,

DAL BEN PIERO, programmatore, nato a Treviso (TV)
l'11 febbraio 1955, con domicilio in Treviso (TV),
Via Oriani N. 58, Codice Fiscale DLB PRI 55B11 L407
B,

FERACO MAURIZIO, consulente aziendale, nato a Mes-
sina (ME) il 13 maggio 1968, con domicilio in San
Biagio di Callalta (TV), Via Indipendenza N. 4,
Codice Fiscale FRC MRZ 68E13 F158 T,

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini
italiani, io Notaio sono certo ed avendo gli stessi
tutti i requisiti di legge, rinunziano, d'accordo
tra loro e col mio consenso, all'assistenza dei
testimoni.

I nominati componenti dichiarano a me Notaio di
voler costituire tra loro una Società Cooperativa ed
all'uopo si addivene alla stipula del presente atto
regolato come segue:

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - E' costituita la cooperativa sociale
di tipo A denominata "IDEA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE".

ARTICOLO 2

SEDE - La società cooperativa ha sede in Carbonera
(TV).

ARTICOLO 3

SCOPO - La società cooperativa ha lo scopo di per-
seguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi educa-
tivi quali in particolare:

- servizi a favore della prima e seconda infanzia,
tradizionali ed innovativi, a carattere residenziale
o domiciliare, quali ad esempio gli asili nido, i
nidi famiglia, i nidi integrati, i nidi aziendali, i

Registrato a Treviso

il 21/12/2004

al n. 106036-S1

€ 13283

centri infanzia, l'assistenza domiciliare per l'infanzia, le ludoteche, etc.;

- servizi per giovani ed adolescenti ed in genere per il benessere collettivo;

- servizi di educazione ed animazione musicale;

- progettazione, organizzazione e coordinamento di attività di animazione ricreativa stagionale per minori;

- servizi integrativi scolastici;

- formazione culturale, aggiornamento e qualificazione, proponendosi all'accreditamento degli enti deputati;

- Gestire eventi, quali dibattiti, seminari, convegni, meeting, mostre, etc. o pubblicazioni inerenti le attività sociali di cui sopra.

Rientra, infine, negli scopi sociali:

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili a realizzare gli scopi sociali;

- operare negli ambiti e nel rispetto delle leggi vigenti per il benessere socio-economico dei soci e delle loro famiglie;

- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;

- incrementare il numero dei soci contattando i soggetti che possano essere interessati allo sviluppo degli scopi sociali.

Il tutto come meglio leggesi nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), previa lettura a me datane ai costituiti.

ARTICOLO 4


DURATA. La durata della società cooperativa è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

QUOTE. Il Capitale sociale, che è variabile, è costituito da un numero illimitato di quote sociali, da Euro 25,00 (venticinque) cadauna. I costituiti sottoscrivono e versano 1 (una) quota da Euro 25,00 (venticinque) cadauno.

ARTICOLO 6

ESERCIZIO SOCIALE. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo si



chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemila-
cinque).

ARTICOLO 7

NORME APPLICABILI. Alla presente società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, poiché rientra nei limiti previsti dall'articolo 2519 C.C.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. A comporre il Consiglio di Amministrazione per la durata e con i poteri di Statuto vengono nominati all'unanimità i signori:
CARRA CARLO GIUSEPPE - Presidente
DAL BEN PIERO - Vicepresidente
FERACO MAURIZIO - Consigliere

ARTICOLO 9

COLLEGIO SINDACALE. Avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa vigente e in relazione a quanto previsto dallo Statuto, i Componenti stabiliscono di non avvalersi della nomina di un Collegio Sindacale conferendo tutti i poteri di controllo al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

DELEGA PER MODIFICHE STATUTARIE. Il Presidente del Consiglio come sopra nominato viene delegato ad apportare a questo atto ed allegato Statuto le eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione.

ARTICOLO 11


SPESE. Le spese tutte del seguente atto e sue consequenziali del presunto ammontare di circa Euro 600,00 (seicento) a carico della cooperativa, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione generale e specifiche sulle cooperative sociali. Firmato:

CARLO GIUSEPPE CARRA

PIERO DAL BEN

MAURIZIO FERACO.

FRANCESCA GHILARDI Notaio Sigillo



Allegato "A" alla Raccolta n. 5685

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione: è costituita una società cooperativa sociale di tipo A denominata "IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede sociale: la società ha sede nel comune di Carbonera (TV). Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze ed agenzie anche altrove.

Art. 3 - Durata: La durata della società cooperativa è fissata a tempo indeterminato salvo anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

Art. 4 - Oggetto Sociale: la società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi quali in particolare:

- servizi a favore della prima e seconda infanzia, tradizionali ed innovativi, a carattere residenziale o domiciliare, quali ad esempio gli asili nido, i nidi famiglia, i nidi integrati, i nidi aziendali, i centri infanzia, l'assistenza domiciliare per l'infanzia, le ludoteche, etc.;
- servizi per giovani ed adolescenti ed in genere per il benessere collettivo;
- servizi di educazione ed animazione musicale;
- progettazione, organizzazione e coordinamento di attività di animazione ricreativa stagionale per minori;
- servizi integrativi scolastici;
- formazione culturale, aggiornamento e qualificazione, proponendosi all'accreditamento degli enti deputati;
- Gestire eventi, quali dibattiti, seminari, convegni, meeting, mostre, etc. o pubblicazioni inerenti le attività sociali di cui sopra.

Rientra, infine, negli scopi sociali:

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammmodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili a realizzare gli scopi sociali;
- operare negli ambiti e nel rispetto delle leggi vigenti per il benessere socio-economico dei soci e

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp. The signature is written in a cursive, flowing style.

delle loro famiglie;

- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;

- incrementare il numero dei soci contattando i soggetti che possano essere interessati allo sviluppo degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dalle assemblee straordinarie.

La Società Cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente Statuto, la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico

Art. 5 - Requisiti mutualistici: la società cooperativa "IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" deve intendersi a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Nuovo Codice Civile, ai sensi dell'art. 111-septies del Dlgs. 17/01/2003 n. 6 (sei), in quanto applica le norme previste dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la disciplina delle cooperative sociali.

In relazione alla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 - I soci: Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore ad almeno tre soci persone fisiche in quanto la società adotta le norme della società a responsabilità limitata, come espressamente previsto dall'articolo 2522 del Codice Civile. Possono essere soci tutti i lavoratori di ambo i sessi e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, idonei



allo svolgimento delle attività sociali e che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa. Possono, altresì, essere soci, nei limiti consentiti dalla legge, anche le persone giuridiche e gli enti pubblici. Possono acquisire anche la qualifica di socio i sovventori persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti ai sensi dell'articolo n. 4 della Legge n. 59/1992 e che intendano partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dell'intera compagine sociale.

Il nuovo socio deve sottoscrivere almeno numero 1 (una) quota di partecipazione stabilite in Euro 25,00 (venticinque) cadauna e versare l'eventuale sovrapprezzo non rimborsabile deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'ammontare complessivo delle quote di partecipazione possedute dal singolo socio non potrà superare i 100.000,00 (centomila) Euro, mentre per i soci sovventori non esiste limite di capitale sociale.


La quota di partecipazione sottoscritta non può essere sottoposta a pegno o vincoli senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, così come le quote di partecipazione non possono essere cedute tra soci, salvo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, eccetto quanto previsto dalle specifiche normative per i soci sovventori.

Tutti i nuovi soci cooperatori vengono inseriti, per la durata di un anno dall'ammissione, in una categoria speciale di soci detti "in prova", in ragione dell'interesse alla formazione e all'inserimento nell'impresa, periodo durante il quale il socio in prova goderà degli stessi diritti ed obblighi degli altri soci, ma non potrà esercitare il diritto di voto in assemblea, pur potendo partecipare ed intervenire, e non avrà diritto ad eventuali ripartizioni di utili di esercizio.

Oltre ai soci previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 7 - Procedura di ammissione: chi desidera divenire socio della società cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), recapiti telefonici e cittadinanza;




- b) il proprio curriculum vitae al fine di valutare la professionalità che questi possiede in relazione alle possibilità di perseguire gli scopi sociali;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;
- d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere e versare;
- e) la qualifica di socio che intende rivestire: socio cooperatore, socio volontario, socio sovventore.
- f) la dichiarazione di accettare il versamento di un eventuale sovrapprezzo non rimborsabile che il Consiglio di Amministrazione dovesse stabilire;
- g) dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e 196/2003.

Per le persone giuridiche richiedenti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da visura camerale e dall'eventuale verbale di deliberazione dell'organo competente.

Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente articolo 6 (sei).

la delibera perderà automaticamente efficacia. L'eventuale socio sovventore dovrà indicare anche il periodo minimo di permanenza nella Società prima del quale non sarà ammesso il recesso, nonché l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere e l'impegno ai versamenti nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - rapporto associativo e rapporto di lavoro: nell'ambito del proprio rapporto associativo, i soci



della cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli effetti giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Art. 9 - Recesso: poiché la società è contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in qualunque momento e può essere esercitato con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Art. 10 - Esclusione: l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) in caso di mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte degli amministratori;
- b) in caso di mancato pagamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;



A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and a small number '5' is visible near the bottom of the stamp.

- c) per gravi e ripetute inosservanze dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione che regolano la vita della società cooperativa, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o la sua immagine o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- f) nei confronti del socio che viene interdetto anche temporaneamente dagli uffici pubblici;
- g) nei confronti del socio che venga dichiarato fallito.

Art. 11 - Morte del socio: in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ma non al subentro alla partecipazione in società. In caso di pluralità di eredi la società acconsente alla divisione della quota nelle parti spettanti ai singoli eredi.

Art. 12 - liquidazione della quota del socio uscente: in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio la liquidazione della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.


La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 - responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi: il socio uscente risponde verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un periodo di un anno dal giorno di recesso, esclusione, morte o cessione della quota.

Art. 14 - Il patrimonio della società: il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di partecipazione dal valore nominale ciascuna non inferiore al Euro 25,00 (venticinque) né superiore al limite massimo previsto dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale, al quale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- c) da eventuali ulteriori riserve divisibili o indivisibili;



6

- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dal capitale sociale costituito dai soci sovventori.

La società applica le norme delle società a responsabilità limitata e, pertanto, può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 15 - Esercizio sociale, bilancio e destinazione degli utili e dei ristorni.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati del 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato, come previsto dall'articolo 5 (cinque) del presente Statuto;
- d) una quota o il totale del residuo eventualmente a fondi di riserva straordinaria indivisibili.

L'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) del precedente comma.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Potranno essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnati ai soci le riserve divisibili solo se il rapporto tra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.



L'assemblea può deliberare di assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

e) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 C.C.;

f) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove quote, anche in deroga ai limiti massimi previsti dalla legge, nella misura massima complessiva del 20% (venti per cento) del valore originario.

g) una somma, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote di partecipazione in cooperativa;

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera anche in merito alla distribuzione dei ristorni che, in ogni caso, non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci.

Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici come desunti dagli inquadramenti contrattuali di lavoro di ciascun socio avente diritto.

L'assemblea dei soci potrà pertanto deliberare di ripartire le riserve disponibili ai soci a titolo di ristorno in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui aventi diritto in base alle norme dell'apposito Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 L. 142/01 mediante:

h) integrazioni delle retribuzioni medesime

i) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 16 - Assemblea: diritto di voto, svolgimento.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci con eccezione dei soci che risultano iscritti nella categoria dei soci "in prova" e dei soci che siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio, sia esso persona fisica che persona giuridica, ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci me-



diante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 (cinque) soci: i relativi documenti, dei quali deve essere fatta menzione nel corso del processo verbale, devono essere conservati dalla società.

Eventuali soci imprenditori individuali possono farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il 3 (tre) grado e dagli affini entro il 2 (due) che collaborano nell'impresa.


L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno ogni anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere, approvare o modificare il bilancio; qualora particolari esigenze motivate lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee ordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritiene utile alla società, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio Sindacale se esistente, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi l'assemblea deve essere convocata non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta.

Tra le competenze dell'assemblea dei soci rientrano:

- 1) l'approvazione del Regolamento Interno ai sensi dell'articolo 6 (sei) della Legge 142/01;
- 2) l'attribuzione dei trattamenti salariali integrativi ai sensi dell'articolo 3 (tre) comma 2 (due) lettera a) e b) della Legge 142/01;
- 3) l'attribuzione ai soci di eventuali ristorni con relative modalità di distribuzione;
- 4) l'obbligo di valutare almeno una volta all'anno i piani strategici e di sviluppo elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) l'approvazione dei codici disciplinari interni e di tutte le disposizioni interne di interesse collettivo per i soci;
- 6) la facoltà di avvalersi o meno di un organo di controllo quale il Collegio Sindacale nei limiti concessi dalla legge;
- 7) l'emissione di strumenti finanziari;
- 8) l'elezione o la surroga dei componenti degli organi sociali;
- 9) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci (se previsti);

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '9' in its center. The signature is a large, stylized cursive mark that loops around the stamp.

10) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza per disposizioni di legge o di statuto o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se previsti).

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza e con lettera spedita ai singoli soci contenente l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può aver luogo non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti dei presenti o rappresentati;

- in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati in assemblea;

- quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno di due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'assemblea. In ogni caso il Presidente è eletto dall'Assemblea quando non sia presente né il Presidente né il Vice-Presidente del Consiglio di



Amministrazione. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente, tra uno dei soci presenti. Se avvengono votazioni a schede segrete lo stesso Presidente sceglierà tra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

Art. 17 - Norme applicabili: alla presente società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, poiché rientra nei limiti previsti dall'articolo 2519 Codice Civile.

Art. 18 - Organo amministrativo: la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 5 (cinque) membri secondo quanto deliberato dall'assemblea. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e durano in carica fino ad eventuale surroga, rinuncia all'incarico o morte. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni nonché compensi e remunerazioni stabilite in base alle disposizioni legislative. Nella prima riunione i Consiglieri fra di loro eleggono un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la maggioranza dei consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o e-mail, dariceversi non meno di tre giorni prima della adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società sia ordinaria che straordinaria.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui funzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. In ogni caso non possono

essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.


Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi.

In particolare, inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- b) formulare i bilanci;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, comprese fideiussioni, inerenti all'attività sociale, ivi compreso l'acquisto di immobili;
- d) conferire procure, speciali, ferma la facoltà conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo successivo;
- e) assumere o licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni in applicazione dell'apposito Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci sulla base dell'articolo 6 (sei) della Legge 142/01;
- f) dare l'adesione della società ad organismi federali e consortili;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri assegnati al Consiglio di amministrazione come sopra specificato dalla lettera a) alla lettera g) si ravvisano le seguenti specifiche aree di competenza:

- 1) curare i piani strategici di sviluppo commerciale pluriennale da sottoporre all'analisi ed approvazione dell'assemblea e porli in esecuzione mantenendo i contatti con i clienti;
- 2) elaborare la fatturazione dei servizi svolti, l'imputazione dei cedolini paga, il pagamento dei fornitori, e mantenere i rapporti con eventuali centri elaborazione e/o professionisti consulenti esterni;
- 3) elaborare le procedure organizzative e gestionali di tutti i servizi realizzati dalla cooperativa;
- 4) mantenere i rapporti con i soci relativi sia alla vita sociale che alla vita lavorativa (gestione



ferie e permessi, eventuali direttive per il lavoro, etc. e quant'altro necessario);

5) gestire la manutenzione dei mezzi e dell'attrezzatura mobile aziendale (autocarri, macchine tecniche, etc.);

6) realizzare la scrittura dei libri sociali obbligatori non contabili (libro soci, libro delle assemblee, libro del Consiglio di Amministrazione);

7) gestire la manutenzione e la progettazione delle strutture e dei mezzi immobili aziendali (sedi, antinfortunistica, uffici, macchine da ufficio, etc.);

8) fornire copertura con sottoscrizione delle eventuali polizze fidojussorie che si rendessero necessarie per l'apertura di finanziamenti in seguito a piani strategici e di sviluppo approvati dall'assemblea.

Art. 19 - Rappresentanza della società.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi, ne è pertanto il legale rappresentante ed ha la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualunque titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la possibilità di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i suoi poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a impiegati della società. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vice-presidente.

Art. 20 - Collegio Sindacale.

Nei casi in cui è richiesto dalla legge e quando lo ritiene opportuno, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi; tra i quali l'assemblea dei soci nomina il Presidente, e da due supplenti: i componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono sempre rieleggibili. La cessazione dei Sindaci

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive-style name.

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione dei Sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui l'assemblea, valutato di rientrare nei limiti concessi dalla norma, decida di non avvalersi del Collegio Sindacale delegherà in toto la Consiglio di Amministrazione il potere di controllo sulla società.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza dal presente Statuto e/o dalla gestione sociale, tra i soci, e tra i soci e la società, a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio decisorio di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati da un terzo estraneo alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in lite, ovvero, in mancanza di accordo, da un terzo estraneo alla società, scelto dal Presidente del Tribunale di Treviso, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina del Collegio Arbitrale, a pena di decadenza dell'incarico, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso mediante lettera raccomandata A.R.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del Collegio Arbitrale, parimenti, avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Treviso, adito dalla parte più diligente.

Il Collegio, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto.

Art. 22 - Scioglimento.

La società cooperativa si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'art. 2545-duodecies del Codice Civile. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci o tra membri appartenenti alla associazione di rappresentanza e tutela della cooperazione a cui la cooperativa avesse eventualmente aderito, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della



Legge n. 59 (cinquantanove) del 31 gennaio 1992.

Art. 23 - Norme di rinvio.

Per quanto non eventualmente previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme espressamente previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali che disciplinano la società cooperativa in oggetto. Per quanto non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato:

CARLO GIUSEPPE CARRA

PIERO DAL BEN

MAURIZIO FERACO.

FRANCESCA GHILARDI Notaio Sigillo

La presente copia fotostatica
compilata il 18
è stata
depositata in data 24 GEN 2003
presso il notaio
Spazio, il 24 GEN 2003

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Francesco Feraco, is written over a circular notary seal. The signature is highly cursive and loops around the seal. The seal is partially obscured by the signature but shows some internal details.